



**DIRETTIVA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

(MTU71 “Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto”)

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice degli Appalti Pubblici);

Visto il D. Lgs. n. 190/2012;

Visto il comma 1) dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 che dispone quanto segue:” I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d). E’ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”;

Preso atto che Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con esclusione delle casistiche indicate nel comma 3) dell’articolo di che trattasi;

Rilevato che ai sensi del comma 4) del presente articolo i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché vengano rispettate le condizioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma;

Dato atto che ai sensi del comma 2) dell’art.105 in parola, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

Considerato che l’affidatario che intenda subappaltare il contratto deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contrattante, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

Preso atto che ai sensi del comma 6) dell’art.105 del codice per l’aggiudicatario è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Rilevato che ai sensi del comma 7) dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in esame, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;

Preso atto che l’affidatario deve, altresì, comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto per le quali deve acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7);

Rilevato che la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al suindicato comma 4)

entro trenta giorni dalla relativa richiesta;

Dato atto, altresì, che detto tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;

Vista la normativa in materia di gare CONSIP;

Visto il PTPCT 2021/2023 adottato dall'Ente Camerale in data 18.03.2021;

In attuazione della misura specifica di prevenzione della corruzione, inserita nel PTPCT per l'area di rischio B) – Contratti pubblici- , “ **MTU71** “ che prevede la “**Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto**”

DISPONE

- che il Dirigente Responsabile del settore contratti pubblici della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, si attenga alla presente direttiva ad eccezione di subappalti di contratti CONSIP;
- che lo stesso comunichi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tutte le informazioni relative ad un subappalto di un contratto da parte di un affidatario con particolare riferimento a:

1) che sia stato rispettato il termine previsto per il deposito del contratto di subappalto, ovvero venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) che siano stati indicati il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali successive modifiche;

3) che il subappaltante abbia presentato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in esame, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

4) che l'affidatario abbia presentato una terna di subappaltanti negli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);

5) che il subappalto non abbia superato la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

6) che l'autorizzazione da parte della stazione appaltante venga rilasciata nei termini di cui al comma 18) e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4) dell'art.105 del d.Lgs. n.50/2016.

- Il RPC, in sede di monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione, a campione procederà a verificare che, per tutti i sub appalti autorizzati nel periodo di riferimento, sia stata trasmessa la documentazione di cui al punto 2).

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(Dott. Giampiero Sardi)**